



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento recante RG 201-1/2023 promosso il 13.11.2023 da CALDARELLI Concetta, nata a <sup>nr</sup> CF CLDCCT75M44F839U, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito;

avente ad oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

LETTA la relazione dell'OCC a firma dell'avv. Pasquale De Stefano depositata il 13.11.2023 relativa al "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ex artt. 65 e ss. c.c.i.i., proposto da CALDARELLI Concetta, nata a <sup>nr</sup> CF CLDCCT75M44F839U, e gli altri documenti allegati;

LETTE le integrazioni depositate il 12.12.2023, in adempimento al decreto del 18.11.2023;

LETTE le successive integrazioni depositate il 18.01.2024;

RILEVATO che nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti definitiva depositata il 18 gennaio 2024 la ricorrente afferma di avere le seguenti esposizioni debitorie:

- 1) Debito nei confronti di ..... di €. 2.855,00 in privilegio;
- 2) Debito nei confronti di BANCA ..... Spa, già ..... Spa, di € 294.450,67 (credito avente prelazione .....);
- 3) Debito nei confronti del condominio di ..... di € 6.066,26 in chirografo;

4) Debito nei confronti di \_\_\_\_\_ di € 7.265,41 in chirografo;

RILEVATO che la proposta di piano prevede il pagamento di €. 109.870,07 (rispetto ad una debitoria complessiva di €. 310.637,79, oltre ad € 8.410,00 per compenso dell'OCC ed € 1500,00 per compenso dell'avv. Esposito), attraverso 128 rate mensili di cui le prime 11 di €. 765,00 (destinate al compenso del gestore della crisi), le successive 4 di € 714,00 (destinate ad \_\_\_\_\_ per la quota privilegiata, pagata integralmente), le successive 2 di € 700,00 (destinate al compenso dell'avv. Esposito), le successive 107 di € 882,52 destinate al credito di \_\_\_\_\_ SpA (pagata per € 84.567,00 – pari al valore base della successione, alla data diminuito del 25%, oltre € 9.863,29 per interessi) le successive 2 di € 606,62 (destinate al \_\_\_\_\_, pagato al 20%), le ultime 2 di € 726,54 (destinate ad \_\_\_\_\_, per la quota chirografaria, pagata al 20%);

RILEVATO che sono stati ritualmente pubblicati sul sito web del Tribunale la proposta di piano depositata il 13.11.2023, la relazione particolareggiata depositata il 13 novembre 2023, il decreto del 18.11.2023, la relazione integrativa depositata il 12.12.2023, le integrazioni depositate il 18.01.2024 e il decreto di apertura del 22 gennaio 2024;

RILEVATO che i creditori, ai quali sono stati comunicati i predetti documenti e provvedimenti, non hanno presentato osservazioni, come attestato dall'OCC;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 310.637,79 (oltre ad € 8.410,00 per compenso dell'OCC ed € 1500,00 per compenso dell'avv. Esposito); - che la debitrice ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito pari ad € 1.800,00 mensili circa; - che le spese di sostentamento suo e della propria famiglia (composta anche dalla figlia nata nel 2000), sono di € 1.000,00 circa mensili, di cui € 300,00 per spese alimentari, € 200,00 per bollette gas, luce, telefono e acqua, € 26,00 per condominio, € 9,00 per canone Rai, 138,33 per auto, € 15,30 per tassa rifiuti, € 60,00 per cura della casa, € 60,00 per spese della persona, € 50,00 per spese mediche, € 100,00 per spese varie;

CONSIDERATO che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento;

RITENUTO che la ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come stato di crisi o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019), in quanto, a causa della separazione dal marito, avvenuta di fatto nel 2011 e omologata nel 2018, della perdita del lavoro nel 2013 con conseguente stato di disoccupazione durato fino al 2021, della mancata contribuzione del marito al pagamento delle rate del mutuo e dalla parziale contribuzione dello stesso al mantenimento della figlia, non è riuscita da sola ad onorare le rate del mutuo (l'immobile è cointestato ad entrambi i coniugi) e è divenuta debitrice anche nei confronti del fisco e del Condominio di Volla, via dei Pini;

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di essere consumatore come definito dall'art. 2, co. 1, lett. e) c.c.i.i.; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 (e quindi di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte); c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 c.c.i.i.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 bis, lett. d ter l. 3/2012 e ora art. 69 co. 1 c.c.i.i.), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che il sovraindebitamento è dipeso dalla perdita del posto di lavoro e dalla separazione con il marito, che hanno reso impossibile il pagamento delle rate del mutuo e hanno causato l'insorgere degli ulteriori debiti;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che la proposta sia fattibile, tenuto conto del reddito mensile, delle spese mensili e dell'importo della rata prevista;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (sia pure non integrale) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO che la debitrice ha assicurato al creditore ipotecario una soddisfazione in linea con quanto previsto dall'art. 67, co. 4 c.c.i.i.;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del

consumatore ex art. 70 c.c.i.i., con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;

RITENUTO che non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come modificato proposto da CALDARELLI Concetta, sopra identificata;

DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti secondo il prospetto depositato il 18 gennaio 2024, sintetizzato in parte motiva;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

ONERA l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

STABILISCE che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

CONFERMA la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Nola RGE N. 84/2022;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 71, co. 1, secondo periodo, c.c.i.i.;

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni

riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

NULLA dispone sulle spese del procedimento;

DICHIARA chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 20.04.2024

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE